

COMUNE DI GUSSOLA

Provincia di Cremona

Piazza Comaschi Carlo n. 1 - 26040 GUSSOLA (CR) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00298700196
Tel. 0375/263311 - Telefax 0375/260923 - E-mail: protocollo@comune.gussola.cr.it
P.E.C.: comune.gussola@pec.regione.lombardia.it
Sito *web* istituzionale: www.comune.gussola.cr.it

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO DI GUSSOLA
Periodo: 01/09/2026 - 31/07/2031

Indice

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

ART. 4 - REVISIONE PREZZI OBBLIGATORIA

ART. 5 - FINALITÀ DEL SERVIZIO

ART. 6 - CONSEGNA LOCALI, ARREDI E ATTREZZATURE

ART. 7 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

ART. 8 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

ART. 9 - ALTRE OBBLIGAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI

ART. 11 - PREVENZIONE E SICUREZZA

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

ART. 13 - PARTECIPAZIONE E CONTROLLI

ART. 14 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 15 - INCASSO DELLE RETTE

ART. 16 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 18 - PENALITÀ

ART. 19 - IMPORTI DELLE PENALITÀ E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

ART. 21 - CONTROVERSIE

ART. 22 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di asilo nido nell'edificio di proprietà comunale situato in Gussola (CR), Via Gramsci Antonio n. 64, erogato dal Comune di Gussola, e comprendente:

a) la progettazione, la pianificazione, la realizzazione e il coordinamento delle attività educative;

b) l'iscrizione, la chiamata e l'ambientamento dei bambini;

c) la cura e l'igiene personale dei bambini;

d) la necessaria assistenza ai bambini durante il consumo dei pasti preparati dal concessionario del servizio di ristorazione scolastica;

e) il servizio di pulizia e sanificazione dei locali e degli arredi interni ed esterni;

f) l'ordinaria manutenzione e le piccole riparazioni nei locali di pertinenza;

g) l'emissione e l'incasso delle rette a carico dalle famiglie e quanto funzionalmente necessario per l'attività in oggetto.

L'aggiudicatario si impegna ad adottare un proprio regolamento di funzionamento del nido riportante le disposizioni contenute nel regolamento tipo allegato al presente Capitolato (Allegato A).

La struttura, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Lombardia in merito ai requisiti di esercizio degli asili nido (D.G.R. 9 marzo 2020, n. 2929), ha una capacità ricettiva di 25 posti.

Il progetto di base di cui all'art. 41, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. è costituito dal presente capitolato speciale.

I dati esposti sono riferiti alla capienza massima della struttura. Il concedente non garantisce il raggiungimento della copertura massima e allega la tabella (Allegato B), contenente i dati di frequenza dell'asilo nido di Gussola negli anni educativi 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 2024/2025 e 2025/2026.

In caso di mancato raggiungimento della capienza massima, l'Aggiudicatario potrà, previo accordo con il Comune, limitatamente nell'anno educativo in cui si realizzi la mancata copertura, assumere iscrizioni anche con moduli orari e conseguenti tariffe diversificate.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni cinque, con decorrenza dal 01/09/2026 sino al 31/07/2031, data in cui il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

Al termine della presente concessione, in caso di cambio del concessionario, l'operatore economico aggiudicatario dovrà consentire all'eventuale subentrante l'accesso agli spazi e alle attività dal 10 agosto per la riorganizzazione del servizio. In fase di gara, dovrà consentire l'accesso per gli eventuali sopralluoghi previsti.

Nel caso in cui, alla scadenza della presente concessione, il Concedente non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova assegnazione, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite nel contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo e, in ogni caso, per non più di sei mesi dalla scadenza.

È escluso, in ogni caso, il rinnovo tacito del contratto.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il corrispettivo per la concessione consiste unicamente nel diritto del concessionario di poter sfruttare economicamente il servizio oggetto della concessione, mediante riscossione diretta delle rette di frequenza mensili da parte dell'utenza.
Spetta al concessionario il corrispettivo mensile, per utente, che sarà pagato direttamente dagli utenti al concessionario.
Le rette mensili saranno quelle indicate in fase di procedura (stabilite dal Comune) e ridotte della percentuale di sconto offerto in sede in gara dall'aggiudicatario. Il Comune verificherà annualmente (a partire dal secondo anno) che il concessionario applichi correttamente l'adeguamento dei prezzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e comunque in conformità alle variazioni ISTAT.

ART. 4 - REVISIONE PREZZI OBBLIGATORIA

A mente dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici, è prevista la revisione dei prezzi nei limiti e con le modalità di cui alla normativa vigente.
La revisione è prevista in maniera tale da non alterare la natura generale del contratto. La clausola si attiverà al verificarsi della seguente condizione di natura oggettiva: variazione del costo del servizio – in aumento o in diminuzione – superiore al 5%.
In tale evenienza:

a) sarà onere del concessionario comunicare e dimostrare, con la massima tempestività, la variazione in eccedenza;
b) il concessionario, nell'ottica del principio di leale cooperazione, è tenuto a segnalare anche le variazioni in diminuzione;
c) la revisione avverrà nella misura dell'80% rispetto alla parte di prezzo eccedente il 5%.

A titolo esemplificativo, in ipotesi di incremento del 7%, al concessionario sarà riconosciuto l'80% del 2% (differenza fra la variazione in aumento e la franchigia)
I corrispettivi e i prezzi del presente contratto, ai sensi dell'art. 60 e dell'allegato II.2-bis del Codice dei contratti, saranno adeguati, sia in aumento che in diminuzione, con periodicità annuale, a partire dal 2° anno di validità sulla base del confronto dei due valori dell'indice (Indice mese aggiudicazione vs mese in esame).
La revisione verrà applicata solo se sarà registrata, in aumento o in diminuzione, una variazione superiore al 5 per cento del valore del contratto previsto inizialmente.
In tal caso, i corrispettivi saranno adeguati, ma nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione ai servizi da erogare.
La variazione sarà determinata utilizzando gli indici ISTAT Prezzi corrispondenti alla tipologia di concessione Servizi assistenza scolastica - sulla base della variazione dell'indice Prezzi al Consumo PC [105] Corsi di istruzione e formazione.
L'indice a base del calcolo è quello vigente nel momento della aggiudicazione.
I valori e indici sono reperibili sul sito di ISTAT https://esploradati.istat.it/
.

ART. 5 - FINALITÀ DEL SERVIZIO

L'asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, accoglie i bambini e le bambine fino a tre anni e che concorre, con le famiglie, alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.

L’asilo nido integra la funzione educativa e di cura della famiglia, promuove lo sviluppo armonico globale del bambino, sul piano psico-fisico, sociale, cognitivo, affettivo emotivo. È fondamentale, quindi, costruire un’alleanza educativa, un rapporto nido/famiglia, fondato sulla fiducia e sulla collaborazione, per aiutare i bambini a crescere; questa collaborazione si sostanzia nella stesura di un progetto educativo.
Il servizio asilo nido persegue i seguenti obiettivi:

- offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico, dell’autonomia, dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, ponendo molta attenzione alla loro autostima, alla sicurezza, all’esplorazione e alla giusta comunicazione;
- consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto extra-familiare, attraverso il loro affidamento quotidiano e continuativo a figure con specifiche competenze professionali;
- sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- integrare la funzione educativa della famiglia, in modo da concorrere alla prevenzione delle diverse forme di emarginazione che derivano da svantaggio psico-fisico e sociale;
- tutelare e garantire, in particolare, il diritto all’inserimento e alla frequenza dei bambini e delle bambine diversamente abili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale.

Il servizio di asilo nido può farsi promotore di iniziative che si rivolgono alle famiglie, agli enti e alle strutture educative e formative, al fine di ampliare l’offerta del servizio e l’azione sinergica sul territorio.

ART. 6 - CONSEGNA LOCALI, ARREDI E ATTREZZATURE

L'immobile, i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi necessari sono consegnati al concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività.
Prima dell'inizio della concessione e nella data fissata dal Comune, sarà formalizzata, con apposito verbale sottoscritto dalle parti, la ricognizione dello stato di conservazione dell’immobile e dei mobili e relativa consegna, con allegato l’inventario degli arredi e delle attrezzature presenti.
Alla scadenza, il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.
La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto a cura del concessionario uscente e sottoscritto dal responsabile dell’Amministrazione. Gli eventuali danni ai beni, mobili e immobili, e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro 30 giorni dalla data del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, salvo maggior danno.
Tutti i beni inventariabili acquistati dal concessionario per adempiere alle obbligazioni da capitolato, migliorate in sede di gara, resteranno di proprietà comunale.

ART. 7 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il Comune assume a proprio carico le seguenti obbligazioni:

a) la copertura assicurativa dell’immobile da incendio e furto dei beni mobili comunali;

b) la manutenzione straordinaria e ordinaria dei beni immobili, esclusa la piccola manutenzione, specificando che saranno a carico del concessionario tutti i piccoli interventi edili e impiantistici che servono per il regolare funzionamento e l'evidente decoro della struttura;

c) le spese inerenti ai consumi di acqua, gas ed energia elettrica;

d) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impiantistica, esclusa la piccola manutenzione (art.1609 c.c.);

e) la sostituzione degli arredi esterni, ove necessario;

f) la manutenzione del verde presso le aree esterne della struttura (sfalcio, potatura, piantumazione, ecc.);

g) la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne;

h) l'eventuale distacco funzionale presso il concessionario del personale dipendente del Comune che non sia cessato per mobilità volontaria oppure che non abbia a trovarsi in distacco presso altri enti, secondo le condizioni che seguono:

- restano di competenza del Comune i percorsi di sviluppo professionale, la valutazione delle prestazioni previo confronto con il concessionario oppure sentito il concessionario; l'assegnazione di funzioni diverse, nel rispetto del principio di equivalenza sancito dalla contrattazione collettiva vigente; lo sviluppo verticale della carriera; l'esercizio del potere disciplinare su proposta del concessionario e la comminazione delle relative sanzioni; licenziamenti; collocamento a riposo, ecc.;
- sono garantiti i diritti sindacali acquisiti, vigenti e futuri;
- rimane inalterato il trattamento economico e previdenziale;
- il personale di ruolo dipendente dal Comune e distaccato continuerà a svolgere tutte le funzioni connesse al profilo professionale di ognuno presso l'attuale sede del servizio;
- il Comune di Gussola manterrà la piena ed esclusiva titolarità delle relazioni sindacali contrattualmente previste e riferite al personale di ruolo, che saranno svolte unitamente al restante personale dell'Ente;
- gli istituti contrattuali afferenti alla definizione e corresponsione del fondo incentivante sono applicati dal Comune di Gussola, in uno con il restante personale;
- per l'eventuale personale educativo del Comune in distacco funzionale presso il concessionario, il Comune di Gussola garantirà il servizio mensa gratuito, in quanto tale personale è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai bambini.

Rimangono, infine, a carico del Comune gli eventuali maggiori costi da sostenersi per la sostituzione dell'eventuale personale del Comune distaccato funzionalmente presso il concessionario.

ART. 8 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio per i bambini iscritti all'asilo nido, con propria organizzazione:

a) rispettando le disposizioni legislative vigenti e, in particolare, quanto disposto da:

- D.G.R. di Regione Lombardia 16 febbraio 2005, n. VII/20943, recante "*Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili.*", relativamente ai nidi;
- D.G.R. della Regione Lombardia 9 marzo 2020, n. XI/2929, recante "*Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della Delib.G.R. 11 febbraio 2005, n. 7/20588. Determinazioni.*";
- D.G.R. di Regione Lombardia 28 luglio 2025, n. XII/4795, recante "*Indicazioni*

operative per la gestione della rete d'offerta sociale.";

b) garantendo quanto previsto dal Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara;

c) garantendo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. A questo proposito, nell'ambito della formazione legata al primo soccorso, l'aggiudicatario si impegna ad inserire, in particolare, il tema dell'"*Ab Ingestis*", dato che il rischio di ostruzione delle vie aeree rappresenta uno dei pericoli più immediati.

Il servizio, ai sensi della D.G.R. 9 marzo 2020, n. XI/2929 citata e successive circolari applicative, dovrà prevedere un calendario annuale di almeno 205 giorni di funzionamento, dal lunedì al venerdì, con un orario di apertura giornaliero non inferiore alle 9 ore continuative, di cui almeno 7 dedicate ad attività finalizzate, e accoglienza dei bambini a partire dalle ore 7:30.

Tale calendario e orario di funzionamento minimo dovrà essere comunque coerente con quanto offerto in sede di gara e con quanto indicato nel Regolamento.

Il concessionario è tenuto ad adeguarsi, senza ulteriori formalità, a eventuali cambiamenti normativi, che intervenissero sia sul versante dei requisiti di funzionamento, sia in merito alla qualifica e ai titoli di studio necessari per il personale.

L'utilizzo della struttura oltre i periodi e gli orari definiti in gara, per attività comunque rivolte alla prima infanzia, deve essere coordinato con il Comune concedente, e autorizzato qualora si tratti di attività non previste in sede di gara.

Il concessionario deve:

a) rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore;

b) eseguire il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto, a seguito dell'avviso di aggiudicazione;

c) predisporre un regolamento di funzionamento del servizio che recepisca le disposizioni del Regolamento tipo allegato al presente capitolato, integrate con quanto offerto in sede di gara;

d) assumere ogni responsabilità e onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;

e) garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari ai sensi della vigente normativa;

f) concordare con il Comune, previa valutazione della necessità e del monte ore opportuno, l'assegnazione di un educatore di sostegno nel caso in cui venga iscritto presso l'Asilo nido un bambino diversamente abile, predisponendo un progetto individualizzato elaborato in *équipe* con gli esperti del territorio che seguono il bambino e con il Comune, garantendo la fornitura di apparecchiature accessorie per persone con disabilità, in base a prescrizione medica;

g) curare la pulizia e il riordino di tutti i locali, delle aree esterne e dei giochi esterni, la disinfestazione e derattizzazione dei locali anche nell'ambito delle procedure HACCP;

h) usare, per tutte le attività di lavaggio, pulizia, igiene, prodotti a basso impatto ambientale;

i) far partecipare il referente organizzativo, scelto e indicato dal concessionario fra il personale educativo costantemente presente, alle riunioni della Commissione comunale;

l) far sì che il personale indossi abbigliamento consono e uniforme in base alla mansione svolta, affinché sia garantita sia la funzionalità sia il decoro;

m) avvalersi dei moderni mezzi di pagamento delle rette a carico dei genitori;

n) utilizzare la denominazione “Asilo Nido di Gussola”;

o) predisporre il piano di formazione annuale degli operatori;

p) accogliere, eventualmente, presso la struttura del servizio oggetto di concessione, in distacco funzionale, il seguente personale:

- n. 1 educatrice, inquadrata nell’Area degli istruttori, a tempo pieno.

In tal caso, il concessionario, durante la vigenza contrattuale, dovrà, inoltre:

p1) garantire, con proprio personale, il completamento dell’organico necessario al rispetto dei parametri operatori/bambino, stabiliti dalla normativa regionale vigente, salvi casi di forza maggiore;

p2) garantire la sostituzione dell’eventuale personale comunale in distacco funzionale presso il concessionario, qualora assente per qualsivoglia motivo;

p3) sostituire l’eventuale personale comunale in distacco funzionale presso il concessionario, qualora dovesse cessare dal servizio per dimissioni o collocamento a riposo.

Nel caso di cui alla precedente lettera p2), la spesa sarà a totale carico del Comune di Gussola e sarà rimborsata al concessionario, previa emissione di fattura;

q) rimborsare gli oneri sostenuti dal Comune di Gussola per il pagamento degli emolumenti a qualunque titolo dovuti alla citata unità di personale del Comune eventualmente distaccata funzionalmente presso il servizio asilo nido per tutta la durata della concessione del servizio. In tale ipotesi, la spesa massima eventuale per una figura di educatrice, inquadrata nell’Area degli istruttori, a tempo pieno è stimata in € 34.500,00 annuali, onnicomprensivi e suscettibili di modifiche in funzione dell’applicazione di nuovi CCNL e contratti decentrati. A tal riguardo, il Comune emetterà, mensilmente, apposita richiesta di pagamento, che dovrà essere effettuato dal concessionario entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa, pena l’applicazione di interessi moratori nella misura del 5%;

r) gestire le presenze e le assenze (ferie, malattie, maternità, permessi e quant’altro a ciò attinente) secondo gli istituti contrattuali vigenti. Analogamente, il concessionario dovrà garantire l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro. Per quanto riguarda le assenze dell’eventuale personale del Comune di Gussola in distacco funzionale presso il concessionario, le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune perché la stessa possa adottare i dovuti provvedimenti in materia di personale di competenza dell’ente e quelli finalizzati all’impegno delle maggiori spese;

s) programmare le attività di formazione e aggiornamento nei periodi di chiusura del servizio di asilo nido (Natale, Pasqua, ecc.) a favore del personale comunale eventualmente distaccato presso il servizio, qualora non sia giustificata l’assenza dal lavoro per ferie, permessi, ecc.;

t) fornire la massa vestiario a tutto il personale (compreso il personale in distacco funzionale), come pure garantire il lavaggio dei vestiti forniti e la fornitura dei dispositivi di protezione individuali previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché dalle disposizioni normative nel tempo vigenti per l’eventuale contenimento e gestione di emergenze epidemiologiche.

L'elenco di cui sopra non è esaustivo, ma deve comunque ritenersi compresa ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento del servizio.

Relativamente al <u>servizio di ristorazione scolastica</u>, attualmente affidato in concessione ad altro operatore economico, **il concessionario del servizio di asilo nido deve** garantire la necessaria assistenza ai bambini durante il consumo dei pasti preparati

dal concessionario del servizio di ristorazione scolastica.

Relativamente alle "piccole riparazioni" e ai piccoli interventi edili e impiantistici, il concessionario deve:

a) effettuare le "riparazioni di piccola manutenzione" (secondo la definizione di cui all'art. 1609 del c.c., specificata nella raccolta provinciale degli usi della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona-Mantova-Pavia) e tutti i piccoli interventi edili e impiantistici che servono per il regolare funzionamento e l'evidente decoro della struttura;

b) provvedervi con la massima sollecitudine, anche nelle more della definizione di eventuali contestazioni in ordine alla competenza delle spese da sostenersi;

c) avvalersi, per l'esecuzione degli eventuali lavori, di imprese in possesso dei necessari requisiti richiesti dalla vigente normativa in tema di lavori pubblici.

Qualora il Concessionario non adempisse agli interventi di propria competenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente, incaricando un fornitore o un tecnico di fiducia e addebitando le spese sostenute all'aggiudicatario, fatta salva l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato, salvo maggior danno.

Relativamente al personale impiegato per il servizio oggetto della presente gara

Il concessionario deve consegnare l'elenco del personale educativo e ausiliario, specificandone la relativa qualifica professionale e il titolo di studio (che deve essere conforme a quanto disposto dalla D.G.R. 9 marzo 2020, n. XI/2929), predisponendo un piano di lavoro (turni degli educatori in servizio) da comunicare ad inizio anno educativo all'ente concedente, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva.

Il concessionario è tenuto al rispetto dell'art. 25-*bis* del D.P.R. n. 313/2002, introdotto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, con cui si è previsto che chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne ai sensi degli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies* e 609-*undieces* del codice penale, e l'assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori.

Il personale educativo, al fine di garantire la continuità auspicabile, non deve normalmente essere sostituito per tutta la durata della concessione; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il concessionario o per evenienze contingenti o straordinarie, previamente comunicate al responsabile di servizio del Comune preposto al coordinamento e alla vigilanza.

Non è autorizzato lo scambio delle funzioni tra il personale educativo e quello ausiliario.

Il concessionario è tenuto a sostituire il personale che il responsabile di servizio del Comune preposto alla vigilanza e al coordinamento, sentito il parere della Giunta comunale, motivi non essere adatto al compito, anche in via d'urgenza qualora siano emerse fattispecie che compromettano la sicurezza dei bambini.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, il concessionario si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso DPR, e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gussola.

Il personale è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, sopra richiamati, nonché ogni violazione connessa agli obblighi legati al rispetto della *privacy*, può costituire causa di risoluzione del contratto.
Il concessionario comunicherà, altresì, il nominativo del responsabile della sicurezza, che relazionerà, entro 60 giorni dall'avvio della concessione, rispetto al puntuale adempimento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Il Comune, verificata l'eventuale violazione degli obblighi sopra elencati, contesterà per iscritto al concessionario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Il concessionario accetta che il Comune concedente e proprietario rimanga in possesso di chiavi per l'accesso alla struttura per i compiti istituzionali.

Relativamente al <u>Responsabile pedagogico/organizzativo del servizio</u> oggetto della presente gara
Il concessionario deve individuare una figura di Responsabile del servizio, esterno all'organico del nido, in possesso di laurea in scienze pedagogiche, psicologiche o della formazione ed esperienza almeno triennale in ruoli analoghi al fine di garantire un elevato livello di qualità degli aspetti psicopedagogici, didattici, organizzativi, gestionali e valutativi.
Il Responsabile svolge, in generale, compiti di coordinamento, formazione e ricerca, consulenza e sostegno a favore del personale operativo e delle famiglie degli utenti.
Più in particolare:

a) mantiene i rapporti con il Comune per la concessione e, in particolare, relaziona periodicamente, agli incaricati individuati dall'Amministrazione, sull'attività svolta e sul funzionamento del nido;

b) concorre all'elaborazione, aggiornamento e verifica del progetto educativo, della programmazione e documentazione delle attività e delle modalità di funzionamento del servizio;

c) predispone e propone all'Amministrazione, per il necessario coordinamento e controllo, il piano di formazione e aggiornamento di tutto il personale educativo e ausiliario (compreso il personale comunale in distacco funzionale);

d) è referente delle procedure di rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza;

e) è referente nei rapporti con il servizio di Neuropsichiatria infantile, qualora nella struttura fossero iscritti bambini con certificazione di disabilità;

f) collabora con il personale educativo alla stesura e gestione di progetti individualizzati, verificati e documentati in corso d'anno, facendo anche riferimento ai verbali degli incontri tenuti, almeno due volte l'anno, con il servizio di Neuropsichiatria infantile, nel caso di bambini con bisogni speciali;

g) concorda con il Coordinatore interno del servizio le necessità di attrezzature e/o materiale didattico e si fa carico di attivare le procedure amministrative di acquisto.

Relativamente al <u>Coordinatore del servizio</u> oggetto della presente gara
Ai sensi delle vigenti disposizioni (in particolare della citata D.G.R. n. XI/2929/2020), deve essere prevista una figura interna all'organico di Coordinatore dell'Asilo Nido, il quale, oltre al titolo di studio previsto nella DGR citata, deve aver maturato un'adeguata esperienza nella medesima funzione.

L’esperienza deve essere documentata da certificati di servizio rilasciati dai datori di lavoro presso cui si è operato.
Il Coordinatore dell'Asilo Nido ha un ruolo plurifunzionale. Più in particolare:

a) collabora con gli educatori alla realizzazione del Progetto Educativo;
b) elabora, insieme al personale educativo e con la supervisione del Responsabile del servizio, il Piano Annuale di Lavoro, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Progetto Educativo, e lo verifica in itinere individuando eventuali correttivi;
c) gestisce il personale specifico del servizio, relativamente sia agli aspetti organizzativi (ferie, turni, orari) che di gestione (controllo elenco presenze del personale e dei minori, controllo delle risorse materiali ed economiche in dotazione, ecc.);
d) è il referente dei genitori per informazioni, richieste e segnalazioni inerenti al funzionamento generale del servizio;
e) è responsabile, insieme agli operatori, dell’utilizzo e del buon mantenimento del materiale e degli strumenti in dotazione al servizio;
f) è referente nei rapporti con i servizi di vigilanza dell’ATS Val Padana, del Piano di Zona e del Comune;
g) documenta le attività svolte fornendone copia all’ente gestore.

Relativamente al <u>personale educativo</u> (educatore/educatrice) dipendente del concessionario

Tale personale deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, deve avere idonee conoscenze socio-psicopedagogiche, atte a individuare e soddisfare i complessi bisogni dei bambini e favorire il loro sviluppo affettivo e cognitivo.
In particolare, sia il personale educativo dipendente del concessionario, che l’eventuale personale educativo dipendente del Comune in distacco funzionale deve svolgere le seguenti attività:

a) elabora in gruppo, con la collaborazione del Coordinatore, il Progetto Educativo del Nido;
b) predispone, insieme al Coordinatore, la formazione dei gruppi dei bambini;
c) realizza le attività previste per l'attuazione del progetto educativo, curando, a tal fine, anche l'organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi a disposizione, in prospettiva di favorire lo sviluppo di ogni singolo bambino in relazione all'età e al percorso di crescita personale;
d) cura l’assistenza ai bambini durante il consumo dei pasti, l'igiene personale e il riposo di ogni bambino, nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici, vigilando altresì sulla sua sicurezza;
e) propone le attrezzature e il materiale didattico necessari;
f) stabilisce corretti rapporti con le famiglie degli utenti anche prima dell'ambientamento;
g) garantisce e sostiene il rapporto genitore-educatrice-bambino, attraverso scambi di informazioni sull'esperienza del figlio e ne valorizza i momenti di vita quotidiana con colloqui individuali e riunioni di sezione;
h) partecipa ai corsi di aggiornamento, allo scopo di approfondire la propria professionalità.

ART. 9 - ALTRE OBBLIGAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Oltre alle obbligazioni derivanti dalla puntuale applicazione di quanto previsto dal precedente art. 7, sono a carico del concessionario:

a) il costo del personale;
b) l’acquisto dei pannolini, il cui costo sarà rimborsato dal Comune al concessionario

previa presentazione di idonea documentazione a comprova del costo effettivo sostenuto per la fornitura e contestuale emissione di fattura elettronica;

c) il costo per la fornitura di: materiale didattico, compreso quello specifico per bambini diversamente abili, cancelleria e materiali da ufficio; materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso secondo le indicazioni dell'ATS Val Padana; materiali igienici (esclusa la fornitura dei pannoloni, il cui costo rimane a carico del Comune) e di pulizia locali; biancheria da mensa e per le sezioni (tovagliato, materassi e biancheria da letto, ecc.);
d) la sostituzione di tutti i beni mobili danneggiati o divenuti inservibili e la loro integrazione se ritenuto necessario o prescritto da autorità competenti;
e) la manutenzione degli arredi e attrezzature d'aula e degli spazi dedicati ai bambini;
f) l'assicurazione degli utenti del servizio, in mancanza di corrispondente copertura regionale.

È, inoltre, a carico del concessionario l'onere di presentare, annualmente, idonea rendicontazione gestionale ed economica del servizio, secondo le modalità e nei termini comunicati dal Consorzio Casalasco Servizi Sociali di Casalmaggiore, ai fini dell'assolvimento del debito informativo nei confronti della Regione Lombardia e del riparto del contributo a valere sulle risorse del Fondo Sociale Regionale (FSR).

ART. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'impresa aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata della concessione.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'impresa aggiudicataria è tenuta, altresì, all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L'impresa concessionaria si impegna a presentare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria (copia lettera assunzione, copia delle attestazioni dei corsi di formazioni, ecc.) a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio. I soggetti richiedenti sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con le disposizioni contrattuali e con la normativa vigente.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce, a ogni effetto di legge, grave inadempimento delle previsioni contrattuali. Qualora l'impresa non risultasse in regola con gli obblighi di cui sopra, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento della concessione all'impresa che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune.

Il Comune di Gussola è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità che possa far valere il personale impiegato per il mancato rispetto delle norme dei CCNL e su eventuali carenze in ordine agli obblighi previdenziali, assistenziali ed erariali in capo al proprio datore di lavoro.

ART. 11 - PREVENZIONE E SICUREZZA

L'impresa concessionaria è tenuta all'osservanza delle leggi vigenti e di ogni altra normativa in materia di igiene, medicina del lavoro, prevenzione infortuni, sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
L'impresa concessionaria dovrà provvedere alla predisposizione di un idoneo piano di emergenza e di evacuazione, previa mappatura dei locali e addestramento degli interessati. Il piano predisposto dal concessionario dovrà essere esposto negli spazi utilizzati e dovrà essere consegnato in copia all'Amministrazione, unitamente alla relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro a norma del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Si precisa che, in merito all'eventuale presenza di interferenze, la valutazione delle stesse è stata effettuata, escludendone l'esistenza. Pertanto, non si ritiene necessario redigere il DUVRI (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Il concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.
Il concessionario dovrà vigilare che in struttura sia presente:

- Planimetria aggiornata;
- Autorizzazione al funzionamento/CPE;
- Dichiarazione di agibilità;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto idraulico;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto gas metano;
- Verbale di verifica periodica impianto di riscaldamento;
- Verbale di verifica impianti messa a terra;
- Elenco aggiornato del personale e turnazione settimanale tipo;
- Fotocopie dei titoli di studio del personale;
- Elenco dei bambini iscritti con specifica degli orari di frequenza;
- Rendicontazione ore del personale in servizio;
- Verbale prova di evacuazione;
- Piano e Registro delle manutenzioni debitamente compilato;
- Certificato prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011;
- Strumenti idonei a segnalare lo stato di emergenza;
- Quietanze assicurative con il testo dell'assicurazione;
- Documentazione relativa agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'elenco può non essere esaustivo, poiché si intende inclusa ogni documentazione prevista per legge.
Il concessionario, in quanto consegnatario del bene, dovrà comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia, assicurando di verificare lo stato complessivo degli impianti sia ai fini della sicurezza che della funzionalità, e ha l'obbligo di segnalare ogni anomalia o stato di pericolo.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

L'impresa concessionaria si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possano derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, per trascuratezza o per colpa, anche lieve, nello svolgimento dell'attività concessa.

Le spese sostenute a tal titolo dal Comune saranno dedotte sino all'ammontare dei crediti maturati e liquidati, e l'eventuale somma eccedente sarà rimborsata dallo stesso aggiudicatario.
L'impresa aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso il Comune, sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.
È responsabile pure dell'operato dei propri dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al Comune e/o a terzi.
Nessun rapporto giuridico si instaurerà tra operatore del concessionario e Comune.
L'aggiudicatario dovrà stipulare, prima dell'inizio del servizio, apposita polizza assicurativa per un'adeguata copertura dei danni provocati agli utenti e alla struttura per fatti addebitabili agli operatori del concessionario, durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, non coperti da assicurazioni obbligatorie. Copia della polizza va consegnata al Comune al momento della sottoscrizione del contratto. Tale polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO) dovrà avere un massimale unico non inferiore a euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00).
La polizza dovrà comprendere tra i terzi anche il Comune di Gussola ed essere stipulata con primaria compagnia assicurativa.
La polizza dovrà coprire l'intero periodo contrattuale. Il concessionario si impegna a presentare al concedente, ad ogni scadenza annuale delle polizze, le dichiarazioni da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

ART. 13 - PARTECIPAZIONE E CONTROLLI

Il Comune ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo, che attuerà nelle forme che riterrà più opportune, anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza, operando il necessario coordinamento e impartendo le necessarie direttive, e vigilerà sul rispetto delle clausole del presente capitolato, del piano di gestione e delle disposizioni legislative e regolamentari.
Laddove il Comune promuovesse o aderisse a un coordinamento pedagogico territoriale, il concessionario sarà tenuto ad aderire a tale struttura.
I preposti del Comune hanno diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni nell'asilo nido affidato al concessionario.
Il concessionario, attraverso l'attività del Responsabile del servizio, è tenuto, inoltre, a presentare una relazione, con periodicità annuale al termine di ogni anno educativo, sull'attività svolta e i risultati conseguiti, le eventuali disfunzioni verificatesi e i correttivi applicati, le indicazioni sui possibili miglioramenti alla gestione. Il contenuto e la periodicità potrà comunque essere oggetto di successiva verifica, per massimizzarne l'utilità.

ART. 14 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario non potrà sospendere, a nessun titolo, i servizi, neppure parzialmente o/e temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune di Gussola.
L'impresa che non possa espletare il servizio, a causa di sciopero del proprio personale, dovrà darne preavviso agli utenti e al Comune nei termini di legge, nel rispetto comunque della normativa connessa agli scioperi nei servizi pubblici essenziali.

ART. 15 - INCASSO DELLE RETTE

Spetta al concessionario l'introito diretto della retta mensile, per utente, determinato dall'esito della gara, tenuto conto della modalità d'orario fruita dall'utente.
Il concessionario applicherà quale retta mensile *full-time* (7:30 -16:30) l'importo della retta offerta in sede di gara, diminuendo del 10% la retta *part-time*.
L'aggiudicatario si impegna a detrarre da tale retta le eventuali compartecipazioni a favore delle famiglie deliberate dalla Giunta comunale, nonché l'eventuale bonus "Nidi Gratis" della Regione Lombardia, che il Comune corrisponderà direttamente al concessionario.
Per i bambini diversamente abili che, a seguito di valutazione condivisa con il concedente, abbisognassero di personale di sostegno aggiuntivo, il concessionario assicurerà la presenza del personale necessario secondo le indicazioni di volta in volta date dal Comune, che ne assumerà gli oneri relativi, parametrati al costo del personale educativo definito in sede di Piano di Zona.
Eventuali contributi da enti pubblici per la manutenzione o adeguamento del fabbricato, competono, esclusivamente e per intero, al Comune concedente; quelli per la gestione dell'asilo nido competono al concessionario. Competono, altresì, al concessionario i contributi da privati, esclusivamente per la gestione dell'asilo, salvo diversa destinazione indicata dal privato erogatore.
Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.
Si dà atto che il concessionario potrà interrompere il servizio in caso di morosità nel pagamento della retta, purché debitamente sollecitato. È fatto salvo il caso di comprovate ragioni di disagio socio-economico e di fragilità sociale rilevate e debitamente relazionate dall'Assistente sociale in servizio presso il Comune, nel qual caso, previa deliberazione della Giunta comunale, il debito sarà assunto dal Comune di Gussola.
Compete, in ogni caso, alla Giunta comunale la preventiva valutazione dei casi segnalati dai Servizi sociali dell'ente in merito all'eventuale inserimento presso il servizio di asilo nido di minori in situazione di particolare fragilità o disagio socio-economico del nucleo familiare di appartenenza.

ART. 16 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ

All'occorrenza, il concessionario emetterà fatture mensili, posticipate, intestate a Comune di Gussola - Piazza Comaschi Carlo n. 1 - 26040 Gussola (CR) - Codice Fiscale 00298700196, esclusivamente in formato elettronico, ai sensi del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, pena l'impossibilità di procedere al pagamento da parte dell'Amministrazione.
Ogni fattura, oltre a ulteriori dati identificativi che verranno comunicati successivamente all'aggiudicazione definitiva, dovrà obbligatoriamente riportare il **CIG** e il **Codice Univoco UF3VBJ**, senza i quali il Comune non potrà procedere al pagamento.
La liquidazione delle fatture sarà disposta dall'Ufficio competente, previo accertamento dell'integrale ottemperanza delle condizioni previste dal presente capitolato.
Il pagamento delle stesse sarà effettuato dalla Tesoreria comunale su mandato del responsabile del servizio di ragioneria comunale, nel rispetto del termine (previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012) di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura inoltrata, tramite il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate (ai sensi della Legge n. 244/2007, art. 1, comma 211).
Ai sensi dell'art. 17-*ter* del D.P.R. n. 633/1972, l'Amministrazione è tenuta al rispetto del meccanismo detto "*split payment*" per effetto del quale verserà direttamente l'IVA all'erario anziché al fornitore, che, comunque, dovrà esporla in fattura.

Si precisa che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.), relativamente al contratto l'aggiudicatario dovrà accendere, presso banche o presso Poste Italiane Spa, uno o più conti correnti "dedicati", anche in via non esclusiva. Il medesimo concessionario si impegna a comunicare all'Ufficio competente gli estremi identificativi del/dei conti correnti dedicati, unitamente alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il concessionario provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il pagamento sarà effettuato esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. **Il mancato utilizzo di tali strumenti costituisce causa di risoluzione del contratto.**
In ottemperanza alle vigenti normative, in sede di formale liquidazione delle fatture, l'Ufficio competente è tenuto all'acquisizione d'ufficio (presso l'INPS di competenza) di DURC regolare, in corso di validità, dell'operatore economico aggiudicatario. Qualora tale condizione non si verificasse per due volte consecutive, il Comune sospenderà la liquidazione delle fatture in attesa di regolarizzazione e avrà immediata facoltà di risolvere il rapporto contrattuale (art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010).
Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Comune opererà, sull'importo netto progressivo del corrispettivo fatturato mensilmente, una ritenuta dello 0,50%. Tali somme vengono accantonate e saranno svincolate in sede di liquidazione finale, alla scadenza del contratto, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, ai sensi degli articoli 53 del D.Lgs 36/2023, per la sottoscrizione del contratto deve costituire, una garanzia denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione.
La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, sarà pari al 5% dell'importo di contratto (IVA esclusa).
La garanzia è prestata:

- per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
- per il risarcimento dei danni e delle somme spese dalla Stazione Appaltante a causa dell'inadempimento alle obbligazioni stesse;
- per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
- per il risarcimento dei danni e delle somme spese dalla Stazione Appaltante a causa dell'inadempimento dei subappaltatori, subcontraenti e coloro che, a vario titolo, per conto dell'Appaltatore hanno concorso alla realizzazione dell'opera.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, in caso di sostituzione con ritenute sulle rate di pagamento, secondo le modalità previste dai successivi commi.
La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui certificati di pagamento da corrispondere.
È fatta la salva la facoltà della Stazione Appaltante di opporsi alla sostituzione della garanzia, qualora ricorrano motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei servizi.
Le ritenute di cui al precedente comma sono svincolate dalla Stazione Appaltante all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le disposizioni del D.Lgs 36/2023

ART. 18 - PENALITÀ

L'impresa aggiudicataria, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

a) si renda colpevole di manchevolezza o deficienza nella qualità e/o nella quantità del servizio, compresa la sanificazione degli ambienti (anche in caso di subappalto);
b) effettui in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio;
c) non rispetti gli *standard* organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e le disposizioni del presente capitolato, nonché le normative a tutela dei lavoratori e della sicurezza;
d) non effettui la formazione del personale nei modi e nei tempi previsti in sede di offerta per la presente gara.

ART. 19 - IMPORTI DELLE PENALITÀ E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Il Comune ha facoltà di applicare le penalità qualora, in occasione dei controlli effettuati, vengano rilevate le inadempienze descritte nel precedente articolo.
Fermo restando i casi che determinano la risoluzione del contratto, i competenti uffici procedono, immediatamente, alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni.
Nel caso il contraente non adempia a tali incombenze o nel termine di dieci giorni fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, il Comune disporrà il pagamento di una penale di importo variabile da € 250,00 a € 1.000,00 a seconda della gravità del fatto.
L'applicazione della penalità non pregiudica la richiesta di risarcimento di maggiori danni.
L'eventuale contestazione, ritenuta non sufficientemente giustificata, successiva alla terza nel corso della durata della concessione, determina la risoluzione del contratto.
L'ammontare della penalità è eventualmente addebitato sui crediti maturati e liquidati dal concessionario aggiudicatario derivanti dal contratto.
Le penalità sono notificate al concessionario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale preventivo.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

Il rapporto di concessione può essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile. La risoluzione si verifica di diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, quando si verifichi una delle sottoindicate condizioni:

a) abbandono del servizio oggetto della concessione, salvo per causa di forza maggiore;

b) ripetute e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio;

c) contegno abitualmente scorretto verso il pubblico, da parte dell'aggiudicatario o del personale dipendente adibito al servizio;

d) quando all'aggiudicatario viene addebitato un comportamento derivante da dolo e/o colpa grave;

e) violazioni agli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i.);

f) procedure concorsuali e/o frode;

g) cessione o subappalto totale;

h) inadempienza all'obbligo di versamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali e assistenziali relative ai dipendenti;

i) inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario anche riferite al personale dipendente;

l) mancato utilizzo degli strumenti previsti per legge, idonei a consentire la piena tracciabilità di tutte le operazioni contabili riguardanti la presente concessione.

Art. 21 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto o del capitolato sarà competente, in via esclusiva, il foro di Cremona.

ART. 22 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE

Al concessionario non è consentito di sub-concedere o di cedere a terzi la gestione dell'asilo nido.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione concedente.
Sono a carico del concessionario le spese di segreteria, bollo e registrazione del contratto.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione per le finalità connesse all'espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
Acquisite, ai sensi della sopra richiamata normativa, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gussola.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Allegati:
ALLEGATO A - Regolamento tipo

ALLEGATO B - Dati utenza asilo nido
ALLEGATO C - Patto d’integrità